



Circolare dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Effettuazione di trasporti di merci su strada da o verso Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché Stati terzi

1. Basi giuridiche

- Legge federale del 20 marzo 2009¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)
- Ordinanza del 2 settembre 2015² concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
- Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri)
- Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001.

2. Obbligo di licenza

Chi intende esercitare l'attività di trasportatore su strada di merci necessita di una autorizzazione di accesso alla professione (la cosiddetta licenza).

Ulteriori informazioni sulla licenza (condizioni di rilascio, modulo di domanda, deroghe all'obbligo di licenza ecc.) sono disponibili nella [guida dell'UFT](#).

3. Traffico merci internazionale

Per trasporti effettuati in regime di traffico internazionale si intendono le corse di un veicolo carico o vuoto, i cui punti di partenza e di arrivo si trovano in Paesi differenti.

3.1. Traffico merci tra i territori delle parti contraenti Svizzera – UE e Svizzera – AELS

Nei trasporti internazionali tra la Svizzera, gli Stati dell'UE e gli Stati dell'AELS, almeno il veicolo trainante (autocarro o veicolo trattore) deve essere stato immatricolato in Svizzera, in uno Stato dell'UE o in un altro Stato dell'AELS.

Per il trasporto di merci su strada a titolo professionale e per corse a vuoto tra i territori delle parti contraenti (per es. un trasporto da Lugano a Milano) è necessaria un'autorizzazione di accesso alla professione (licenza).

a. Gran cabotaggio (trasporti tra due Stati della Unione europea o dell'AELS)

Il cosiddetto gran cabotaggio (ad es. un trasporto da Lione a Monaco di Baviera) è completamente liberalizzato per le imprese di trasporto svizzere.

¹ RS 744.10
² RS 744.103
³ RS 0.632.31

b. Piccolo cabotaggio (trasporto tra due località di uno Stato membro della Unione europea o dell'AELS)

Il cosiddetto piccolo cabotaggio, ad esempio un trasporto da Stoccarda ad Amburgo con un veicolo immatricolato in Svizzera, non è consentito (cfr. art. 14 ATT / Allegato P art. 12 Convenzione AELS⁴). Lo stesso vale, viceversa, per imprese della UE o degli Stati AELS, che non possono effettuare trasporti all'interno del territorio svizzero (ad es. da Basilea a Zurigo).

3.2. Traffico con Paesi terzi (da o verso Stati non membri UE/AELS)

Se il punto di partenza o quello di destinazione della corsa si trovano in un Paese terzo (ossia in uno Stato al di fuori del territorio UE/AELS), valgono gli accordi vigenti conclusi singolarmente con gli Stati interessati. Per i trasporti verso determinati Paesi terzi (per es. Marocco) è necessaria un'autorizzazione di trasporto.

I trasporti di cabotaggio, ovvero tra due punti situati nel territorio di uno Stato terzo con un veicolo immatricolato in Svizzera, non sono autorizzati. Lo stesso vale per i trasporti su territorio svizzero effettuati da imprese di trasporto di uno Stato terzo con un veicolo immatricolato in tale Stato.

Fino alla conclusione di accordi tra la Unione europea / gli Stati AELS e i Paesi terzi interessati le disposizioni contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Unione europea / gli Stati AELS e la Svizzera relative al traffico triangolare con Paesi terzi (per es. un trasporto da Parigi a Mosca) non sono toccate da questo accordo. Per effettuare trasporti di questo tipo, accanto all'autorizzazione di accesso alla professione, sono necessarie altre autorizzazioni, secondo i casi (per es. Russia).

3.3. Traffico triangolare tra Svizzera, Stati dell'UE e dell'AELS

Il traffico triangolare tra la Svizzera, gli Stati dell'UE e quelli dell'AELS (per es. Berna – Berlino - Oslo) non è liberalizzato e dipende dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera.

3.4. Autorizzazioni CEMT

Le autorizzazioni CEMT consentono di effettuare trasporti di merci su strada i cui punti di carico e scarico si trovano in due diversi Stati CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti). Non autorizzano il trasporto all'interno di uno Stato CEMT né trasporti tra uno Stato membro e uno Stato non membro della CEMT.

4. Informazioni

Ufficio federale dei trasporto
Sezione Accesso al mercato
3003 Berna

Tel.: 058 465 87 25

E-mail: lizenz@bav.admin.ch

⁴ RS 0.632.31